



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTI PER I LAVORI IN ECONOMIA DELL'ENTE AD OPERA DEL PERSONALE DIPENDENTE SUGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -TRIENNIO 2018/2020-

CIG: 74338520BD

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, aggiudicato a mezzo del Mercato Elettronico ai sensi del D.Lgs 50/2016 'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, dell'art. 35, comma 1, lettera c) e dell'art. 95, comma 4, lettera c e smi, ha per oggetto la fornitura dei materiali elettrici occorrenti per i lavori in economia sugli impianti presenti negli immobili di proprietà dell'Ente ad opera del personale dipendente.

Entro 3 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del presente appalto, l'impresa dovrà iniziare la fornitura di che trattasi, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna sotto le riserve di legge.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltante sarà l'unica responsabile della fornitura secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2 - PREZZI UNITARI

Considerata la notevole quantità/specialità di articoli necessari ai lavori in economia da eseguire con il personale dipendente sugli impianti elettrici degli immobili di proprietà dell'Ente i prezzi unitari saranno desunti dai listini delle ditte produttrici ai quali verranno applicati i ribassi offerti dalla ditta fornitrice in fase di offerta e rimarranno fissi ed invariabili per l'anno di fornitura.

La ditta fornitrice, nell'accettare le forniture in oggetto, implicitamente dichiara:

- a) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara allegata alla procedura e della documentazione generale allegata al bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA" del MePa di Consip. , che farà parte integrante del contratto.
- b) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per il servizio della fornitura compreso l'eventuale trasporto franco cantiere e/o magazzino comunale sito sul territorio dell'Ente.

La ditta fornitrice non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non si configurino, e vengano riconosciuti come causa di forza maggiore contemplati dal codice civile e non esclusi da altre norme del presente capitolato.

Art. 3 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

La ditta fornitrice assume l'obbligo della fornitura, in singoli lotti, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale e in conformità alle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni.

La fornitura avverrà progressivamente mediante ordinativi in base alle esigenze dei vari singoli lavori da realizzare in economia nell'ambito del Comune.

Le forniture richieste, salvo diverso accordo in fase d'ordine, dovranno essere effettuate entro 24 (ventiquattro) ore dalla conferma d'ordine che avverrà mediante supporto informatico, richiesta diretta a vostro rappresentante c/o i nostri uffici o in caso d'urgenza mediante richiesta telefonica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La ditta avere, o impegnarsi ad aprire in caso di aggiudicazione, una propria sede operativa, sita entro un raggio di km.10 dalla sede Comunale del Magazzino del Comune di Limbiate ubicato in Via Po, 2; tale sede operativa dovrà essere facilmente identificabile con esclusione di commistioni con attività di altri operatori economici ed essere dotata di idonee caratteristiche di sicurezza; si precisa che la sede operativa suddetta non deve necessariamente essere di proprietà, ma deve essere nella disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario per l'intera durata dell'appalto.

La ditta dovrà fornire a propria cura e spesa i materiali richiesti, in funzione dei singoli interventi nell'arco dell'anno, a seguito di accordi in fase d'ordine c/o:

1. il proprio punto vendita;
2. il magazzino comunale di via Po 2;
3. i vari cantieri siti all'interno del territorio del Comune di Limbiate.

Qualora la fornitura venisse eseguita in difformità all'ordinazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di respingerla senza che la Ditta fornitrice possa accampare diritti a maggiori compensi; in tal caso sarà cura e spesa della ditta fornitrice il recupero della merce rigettata e la sostituzione della stessa.

È facoltà del Comune, qualora si presenti la necessità, di ordinare materiale non previsto o diverso di quello indicato in fase d'offerta, presso la Ditta appaltatrice; detto materiale sarà liquidato con le stesse modalità di tutta la fornitura aggiudicata (applicando la media dei ribassi offerta in fase di gara sul prezzo di listino della ditta produttrice).

Art. 4 - COMPENSI E PAGAMENTI

L'importo complessivo, stimato per la durata contrattuale, a base di gara è di € 80.327,87 (ottantamilatrecentoventisette,87) oltre a € 17.672,13 per iva. al 22%, per complessivi € 98.000,00; importo che comprende tutti gli oneri di cui al precedente art. 3 .

I prezzi unitari di cui all'articolo 2 saranno decurtati del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria della fornitura in sede di gara.

Detti compensi comprendono altresì, oltre agli oneri diretti anche l'incidenza degli oneri indiretti previsti nei successivi articoli del presente Capitolato (oneri assicurativi, investimenti immobiliari, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa.

I pagamenti avverranno con stati avanzamenti mensili previa fatturazione riferita alle conferme d'ordine/bolle accompagnatorie avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, debitamente controllata/vistata dal Responsabile del Servizio e/o suo delegato, attraverso "Atto di Liquidazione" emanata dal Responsabile del Servizio LL.PP. Con cadenza minima mensile.

Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini pattuiti (90 giorni) non saranno dovuti gli interessi moratori bensì esclusivamente gli interessi legali

Art. 5 - PENALI

Le trasgressioni della ditta fornitrice degli obblighi imposti dal presente Foglio Patti e Condizioni rilevate, saranno contestate per iscritto alla ditta fornitrice, la quale farà pervenire le proprie giustificazioni in merito, e ciò entro e non oltre cinque giorni dalla data della contestazione.

La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e riconoscimento delle contestazioni, in tal caso l'Amministrazione procede all'applicazione delle penalità appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle corrispondenti somme dalla fattura che la ditta fornitrice andrà ad emettere, dandone separata contestuale comunicazione alla ditta fornitrice.

Le penalità previste per le trasgressioni della ditta fornitrice per gli obblighi imposti dal presente capitolato per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:

- a) per i materiali richiesti non rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative, l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà accettarli nel caso in cui l'utilizzo degli stessi non influisca sulla regolare funzionalità degli stessi, riservandosi però la riduzione del prezzo unitario depurato del ribasso d'asta nella misura del 20%, mentre quello non accettabile sarà rifiutato e quindi il tutto a totale danno della ditta fornitrice;
- b) per ogni giorno di ritardo sulla consegna del materiale, che dovrà avvenire entro 24 ore, salvo diverso accordo tra le parti, dalla conferma d'ordine, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale sino ad un massimo del 10%.

Art. 6 - PERSONALE, MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE

La ditta fornitrice ha l'obbligo di mantenere costantemente in servizio il personale necessario all'espletamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

E ciò al riguardo sia degli oneri del servizio sia alle necessità di carattere generale.

La ditta fornitrice è libera di determinare, in base ai criteri organizzativi di propria esclusiva scelta, la quantità ed il tipo dei mezzi mobili, delle attrezzature, purché essi si rilevino correttamente adeguati alle necessità del servizio ed agli oneri imposti dal presente capitolato.

Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE

La ditta fornitrice ha l'obbligo di osservare, durante lo svolgimento del servizio, i regolamenti comunali. Per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra esposti non spetta alla ditta fornitrice alcun compenso eccedente a quello contrattualmente stabilito, essendo già comprensivo degli oneri, obblighi e prestazioni stessi.

Art. 8 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di un anno e comunque fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari non potranno subire variazioni di sorta e resteranno tali fino al completamento dell'intera fornitura prevista ad eccezione degli aggiornamenti annui previsti dalle case produttrici debitamente documentati sui listini prezzi.

Art. 10 - CAUZIONE

La ditta fornitrice a garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto, è tenuto a versare in via definitiva e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

La cauzione verrà svincolata dopo l'approvazione dal verbale di cessazione di fornitura e comunque sempre che non vi siano in corso contenziosi con l'Amministrazione.

Detta cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni, ovvero da polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a ciò autorizzate ai sensi dell'art. 1 lettera c) della legge 10/6/1982 n° 38 ed elencate nel D.M. del 18/03/1983.

Art. 11 - RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'espletamento del servizio la ditta fornitrice è obbligata alla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Foglio Patti e Condizioni nonché di quelle stabilite:

- Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di pubbliche forniture;
- Nella legge "Antimafia" D.Lgs 159/2011 e smi;
- Nelle norme contenute nel Capitolato generale per gli appalti delle forniture dello Stato, approvato con D.M. 20/10/1985;
- nelle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari e smi;
- nelle normative in materia di contratti di fornitura in genere.

Art. 12 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante ha facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se l'Impresa Appaltante non rispetta le condizioni e non ottempera a quanto disposto nel presente Foglio Patti e Condizioni e previa messa in mora.

Il contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta fornitrice.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta appaltante tutte le spese e gli oneri contrattuali, nessuna esclusa.

Art. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta fornitrice si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Autorità Municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa appaltante l'inadempienza accertata, sequestrerà la cauzione fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La Ditta non potrà opporre eccezioni all'Ente, né avrà titolo a risarcimento di danni.

Art. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e previdenziali sono a carico della Ditta fornitrice, la quale è la sola responsabile, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Monza.

Il Responsabile del Procedimento
GPietro geom. Marinoni



Responsabile del Procedimento: GPietro geom. Marinoni tel. 02/99097296-307